

CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova



Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

approvato con atto consiliare n. 31 del 25 luglio 2014
modificato con atto consiliare n. 15 del 10 aprile 2015

	<i>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</i>
<i>Art. 1 -</i>	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
	<i>TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</i>
<i>Art. 2 -</i>	PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
<i>Art. 3 -</i>	SOGGETTI PASSIVI
<i>Art. 4 -</i>	DEFINIZIONI
<i>Art. 5 -</i>	BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI
<i>Art. 6 -</i>	BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
<i>Art. 7 -</i>	BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
<i>Art. 8 -</i>	UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI
<i>Art. 9 -</i>	ALIQUEUTE E DETRAZIONI
<i>Art. 10 -</i>	ESENZIONI
<i>Art. 11 -</i>	AGEVOLAZIONI
<i>Art. 12 -</i>	VERSAMENTI
	<i>TITOLO III - DISCIPLINA DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI</i>
<i>Art. 13 -</i>	PRESUPPOSTO DELLA TASSA
<i>Art. 14 -</i>	SOGGETTI PASSIVI
<i>Art. 15 -</i>	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
<i>Art. 16 -</i>	BASE IMPONIBILE
<i>Art. 17 -</i>	ALIQUEUTE, AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
<i>Art. 18 -</i>	SERVIZI INDIVISIBILI E COPERTURA DEI COSTI
<i>Art. 19 -</i>	VERSAMENTI
	<i>TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI</i>
<i>Art. 20 -</i>	RIMBORSI E COMPENSAZIONE
<i>Art. 21 -</i>	DICHIARAZIONE
<i>Art. 22 -</i>	FUNZIONARIO RESPONSABILE
<i>Art. 23 -</i>	ACCERTAMENTO
<i>Art. 24 -</i>	SANZIONI, INTERESSI E CONTENZIOSO
<i>Art. 25 -</i>	RISCOSSIONE COATTIVA
<i>Art. 26 -</i>	NORMA DI RINVIO
<i>Art. 27 -</i>	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Piove di Sacco, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, limitatamente alle componenti IMU e TASI.
2. L'IMU è la componente della IUC avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; la TASI è una componente tributaria della IUC riferita ai servizi indivisibili, che grava sia sui possessori sia sugli utilizzatori degli immobili, secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Relativamente al prelievo destinato al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI), con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, è disciplinata l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 668 della L. 147/2013.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria (IMU) è il possesso di immobili, escluse – a decorrere dal 01/01/2014 – le abitazioni principali e loro pertinenze, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, non è dovuta altresì:
 - a) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione, l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini IMU:

a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

a.1.) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica presso altri immobili nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad una soltanto delle abitazioni principali e alle sue pertinenze.

a.2) Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono, esclusivamente, quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

L’assimilazione come terreno agricolo è riconosciuta a condizione:

1. che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
2. che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell’area nello strumento urbanistico.

L’assimilazione come terreno agricolo dovrà essere richiesta dal soggetto passivo mediante istanza da presentare al funzionario responsabile dell’imposta entro il termine di versamento della prima rata; l’istanza deve contenere i seguenti elementi:

- a) l’indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
- b) l’ubicazione del terreno, l’indicazione completa degli estremi catastali nonché l’indicazione del valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di riferimento;
- c) l’impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all’istruttoria della richiesta.

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività previste dall’articolo 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ART. 5

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore su cui calcolare l’imposta è quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore su cui calcolare l’imposta è determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore su cui calcolare l'imposta è quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 6

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore su cui si applica l'imposta è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico anche soltanto adottato, indipendentemente dall'approvazione definitiva e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 7

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. Il valore sul quale si applica l'imposta è ridotto del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, eventualmente anche a mezzo di specifica perizia a spese del proprietario. Il soggetto passivo dell'imposta ha comunque la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine allo stato dell'immobile.
2. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza (immobili diroccati, pericolanti o diruti) preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di fatto non utilizzati, con necessità di interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), d), legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni.

ART. 8

UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI, COMODATO.

1. Ai sensi dell'art 13, comma 10, D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in virtù di ricovero permanente, a condizione che la suddetta unità immobiliare non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare priva di utenze, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e/o disabili, con invalidità permanente pari o superiore al 74 per cento riconosciuta dalla competente autorità, che per ragioni di cura ed assistenza acquisiscono la residenza presso parenti in linea retta di primo grado.
3. Si considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale , a condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

3bis. E' considerata inoltre, direttamente adibita ad abitazione principale una ed un sola unità immobiliare, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

4. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti commi, gli interessati devono rendere, al funzionario responsabile dell'imposta, anche mediante comunicazione elettronica, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione I.M.U.

ART. 9 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote dell'imposta e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g), della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di provvedimento espresso, si intendono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissate dalla legge.

1 bis In sede di determinazione delle aliquote IMU, il Consiglio comunale può fissare una aliquota ridotta per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso , nei limiti consentiti dall'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011.

2. Nel caso sia dovuta l'IMU anche per l'abitazione principale (in quanto appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, è stabilita, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione d'imposta di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Le detrazioni di cui al precedente comma si applica, per disposto legislativo, anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, ma soltanto la detrazione per abitazione principale.

4. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote dell'imposta entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

ART. 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 operano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dall'imposta tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 2 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124 e per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, il soggetto passivo sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 11 AGEVOLAZIONI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti alle casse di previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto alla cassa di previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

ART. 12 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, il pagamento dell'imposta è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da effettuarsi entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni vigenti per l'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, valgono le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta per ciascun contribuente risulti inferiore ad euro 12,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 13

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Presupposto della Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (I.M.U.), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

ART. 14

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo precedente.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. In caso di locazione finanziaria, la tassa è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **15 per cento** dell'ammontare della tassa. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

ART. 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La TASI è dovuta per anno solare, in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dell'immobile fino al giorno della cessazione, nei termini dichiarati dal soggetto obbligato.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente regolamento.

ART. 16

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile su cui si calcola la TASI è la stessa prevista per il calcolo dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e al presente regolamento.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 7 del presente regolamento.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al precedente comma 2.

ART. 17

ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, eventualmente anche differenziandole in ragione della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Le aliquote possono essere ridotte, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al loro azzeramento.
3. Con la medesima deliberazione, il Consiglio Comunale provvede ad individuare eventuali detrazioni ed i casi di agevolazione e riduzione di cui all'art. 1 della legge n. 147/2013.
4. Sono comunque esenti dalla tassa le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 16/2014.
5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti commi, gli interessati devono rendere, al funzionario responsabile dell'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione TASI.
7. Al fine di garantire la maggiore equità di trattamento tra i cittadini, l'Amministrazione comunale definisce programmi di lavoro per la verifica in tempi congrui della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni di cui al DPR 445/2000.

ART. 18

SERVIZI INDIVISIBILI E COPERTURA DEI COSTI

1. La TASI è finalizzata a coprire il costo dei seguenti servizi indivisibili:
 - organi istituzionali
 - segreteria generale, personale e organizzazione
 - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 - ufficio tecnico
 - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
 - polizia municipale, commerciale e amministrativa
 - scuola materna
 - istruzione elementare
 - istruzione media
 - istruzione secondaria superiore
 - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
 - illuminazione pubblica
 - urbanistica e gestione del territorio
 - edilizia residenziale pubblica
 - servizi di protezione civile
 - parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - servizi sociali
 - servizio necroscopico e cimiteriale
 - affissioni e pubblicità
 - fiere e mercati
 - servizi relativi all'industria, al commercio, all'artigianato e all'agricoltura
2. Con la delibera di approvazione delle aliquote della TASI, il Consiglio Comunale individua il livello di copertura dei costi di tutti o di alcuni dei suddetti servizi. I costi dei servizi non coperti dalla TASI restano a carico della fiscalità generale dell'ente o finanziati con le entrate patrimoniali.

ART. 19

VERSAMENTI

1. L'imposta è versata in autoliquidazione dal soggetto passivo.
2. In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
3. Il soggetto passivo effettua il pagamento della tassa in due rate, la prima entro il 16 giugno dell'anno di riferimento, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle

deduzioni vigenti per l'anno precedente; la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo della tassa dovuta per l'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' consentito il pagamento della tassa in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. L'importo minimo dovuto a titolo di TASI è pari ad €. 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua e non alle singole rate in acconto e a saldo, sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 20

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di IMU o TASI e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale annuale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad euro 12,00 per anno d'imposta.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata con l'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di I.M.U. o TASI per altre annualità. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

ART. 21

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o della detenzione degli immobili ha avuto inizio ovvero a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo o della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
4. Resta dovuta la presentazione della dichiarazione TASI in relazione agli immobili la cui base imponibile non sia desumibile da dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscono di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'ufficio anagrafe del Comune.

ART. 22

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo o della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 23

ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della legge n. 296/2006 i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti del tributo o della tassa sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 693 della legge n. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzioni di spese e diritti.
3. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo o della tassa. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutte

le componenti della IUC o anche solo una di esse, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 24

SANZIONI, INTERESSI E CONTENZIOSO

1. In materia di sanzioni ed interessi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472/1997 e le disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 147/2013.
2. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
4. Al fine di garantire la maggiore equità di trattamento tra i cittadini, l'Amministrazione comunale definisce programmi di lavoro per la verifica in tempi congrui della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni di cui al DPR 445/2000.

ART. 25

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento delle somme indicate nell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo

ART. 26

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa per i servizi indivisibili (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 27

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme.